Art. 339 Competenza e procedura

1 È imperativamente competente a decidere le misure d'esecuzione e la sospensione dell'esecuzione il giudice:

a. del domicilio o della sede della parte soccombente;

b. del luogo in cui le misure devono essere prese; oppure

c. del luogo in cui è stata emanata la decisione da eseguire.

2 Il giudice decide in procedura sommaria.